



PROTESTA DE FUGAZIONE in data

23/2/2010

*P*

TRIBUNALE DI BOLOGNA	
N° 4/2010	Sent. <i>ND</i>
N° 16/2010	Cron.
N° 12/2010	Rep. A
OGGETTO <i>Atte</i>	
<i>ipotesi di</i>	
<i>responsabilità</i>	
DATA DEPOSITO MINUTA	
<i>19-11-09</i>	

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA - SEZIONE TERZA  
 nella persona del giudice unico Dott. Chiara GRAZIOSI  
 ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5058/2009 R.G.  
promossa da:

- GIORGIO LUCIANO
- GIORGIO ROBERTO
- GIORGIO VITTORINO
- GIORGIO ELISA
- GIORGIO MARIA TERESA

quali eredi di GIORGIO ANGELANTONIO  
 tutti rappresentati e difesi dagli avvocati GUZZI SALVATORE e  
 FREGNI GIORGIO del Foro di Modena e con loro elettivamente  
 domiciliati presso lo studio dell'avv. MARANESI PAOLO in  
 Bologna, Via delle Tovaglie n. 6;

ATTORI

CONTRO

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA  
 in persona dell'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia,

109T	168,00		
456T			
964T		3,72	
TOTALE			171,72

TRIBUNALE DI BOLOGNA  
 REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BOLOGNA  
 UFFICIO 4  
 IN DATA *19/1/12* AL N° *7651* CORRISPOSTI e *171,72*  
 PROT. N° *A. DEBITO*  
 BOLOGNA *01/08/2012* N° *2051/2012* Mod. 2/A/SG-N

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA - N° 5058/2009 R.G.

*Am*

*Addebi  
M-12/2010*



rappresentata e difesa dagli avvocati ACHILLE ACCOLTI GIL  
e AUGUSTO DOSSENA, del Foro di Firenze, elettivamente  
domiciliata in VIA S. STEFANO, 25 - BOLOGNA, presso e  
nello studio dell'avv. AUFIERO ANDREA,

CONVENUTA

REPUBBLICA ITALIANA,  
in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri,  
elettivamente domiciliata in VIA GUIDO RENI, 4 - BOLOGNA,  
presso l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO che la  
rappresenta e difende ex lege;

CONVENUTA

in punto a:

"145999 - Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non  
ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)"

### CONCLUSIONI

Il procuratore degli attori chiede e conclude:

"come in comparsa di riassunzione e successiva comparsa di  
costituzione degli eredi ex art. 300, 2° comma, e 299 c.p.c.";

Il procuratore della convenuta Repubblica Federale di Germania



chiede e conclude:

“come da memoria ex art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c., depositata in data 28/07/2008”;

Il procuratore della convenuta Repubblica Italiana chiede e conclude:

“come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 maggio 2008”.

### Motivi della decisione

La presente causa è stata riassunta dinanzi al Tribunale di Bologna dopo una sentenza del Tribunale di Modena – davanti al quale era stata originariamente incardinata – emessa ex art. 281 sexies c.p.c. l'8/01/2009, nella quale il suddetto Tribunale dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore di questo. Nessuna discussione sorge sulla tempestività e la ritualità della riassunzione. Partendo dal rapporto principale, si osserva che la convenuta ha precisato dinanzi a questo Tribunale le conclusioni chiedendo, anzitutto, la revoca dell'ordinanza del Tribunale di Modena del 24/5/2007 concedente a parte attrice termine per rinnovazione di notifica, con conseguente dichiarazione d'improcedibilità della domanda, improcedibilità scaturita dalla violazione – argomenta la difesa della convenuta – del termine perentorio ex art. 291/1 c.p.c. da parte dell'attore. In via



immediatamente gradata, la convenuta eccepisce poi il difetto di giurisdizione. Ancora gradatamente, eccepisce la nullità della citazione ex art. 164/4 c.p.c. "alla luce del mancato corretto ottemperamento al provvedimento del Giudice emesso in data 19/12/06 e quindi.... dichiarare l'estinzione del giudizio." Ancor più gradatamente, la convenuta eccepisce la prescrizione e poi chiede il rigetto.

Come si è visto, la causa è dinanzi a questo giudice per riassunzione, a seguito di una sentenza del Tribunale di Modena che non risulta essere stata impugnata. In caso di riassunzione, si verifica la prosecuzione del giudizio nello stato in cui si trovava prima della dichiarazione di incompetenza (cfr. da ultimo Cass. 2009/4065). Nel caso di specie, allora, per identificare la regiudicanda effettiva occorre esaminare il contenuto della sentenza modenese, non essendosi verificata una mera presa d'atto con ordinanza della concordia delle parti per la competenza del Foro di Bologna, quale Foro competente per territorialità derogabile, bensì avendo avuto luogo un vero e proprio accertamento. Tale identificazione del contenuto dell'accertamento non potrà che svolgersi alla luce dei principi sul giudicato implicito, utilizzati per identificare non la sussistenza del giudicato in sé, ma, in questa sede, il contenuto logico-giuridico dell'accertamento già compiuto dal Tribunale di Modena, e quindi ormai precluso, in forza della riassunzione prosecutiva, a questo Giudice. Secondo l'insegnamento della



Suprema Corte (che com'è noto ha recentemente assunto un orientamento valorizzante ed espansivo del concetto, proprio a proposito di giurisdizione: S.U. 2009/11986 che ne afferma la non necessità di pronuncia esplicita nella sentenza da cui il giudicato implicito proviene) il giudicato implicito si forma "sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito" (Cass. 2009/10027), cioè, nel caso di riassunzione, il primo giudice nella sua sentenza abbia preso espressa posizione. La prima conclusione della convenuta, allora, riguarda indubbiamente una verifica preliminare in ordine alla ritualità dell'instaurazione del contraddittorio sotto il profilo "in jus vocatio": ed è evidente che l'applicazione - se ne sussistevano i presupposti - dell'art. 291/3 cpc. era logicamente e giuridicamente anteriore all'identificazione del giudice sotto il profilo della giurisdizione o anche solo della competenza. Poiché, allora, il Tribunale di Modena, anziché applicare l'art. 291/3 c.p.c., ha proceduto oltre, emettendo una sentenza con espresso contenuto su questioni logicamente e giuridicamente posteriori, tale eccezione dinanzi a questo Tribunale è inammissibile perché già coperta da sentenza nel giudizio (unitario per riassunzione). Per quanto collocata oltre la questione della giurisdizione, quella che deve ritenersi la logicamente prossima nella via gradata nelle conclusioni della



convenuta è l'ulteriore eccezione ex art. 164/4 c.p.c.: anch'essa infatti concerne l'instaurazione rituale del contraddittorio, questa volta sotto l'aspetto della editio actionis; per cui anch'essa è logicamente e giuridicamente "a monte" del contenuto espresso della sentenza, che pertanto copre pure tale profilo.

Riguardo poi alla questione della giurisdizione, premesso che il dispositivo di una sentenza non è certo esaustivo per identificarne il contenuto (anche per quanto si è finora detto a proposito del giudicato implicito), la lettura della pronuncia modenese evidenzia inequivocamente che la questione vi è stata pienamente (e non quindi come obiter dictum; neppure in modo implicito, che sarebbe comunque sufficiente vista S.U. 2009/11986 cit.) ed espressamente trattata. La giurisdizione è stata ritenuta sussistente dal Tribunale di Modena, per cui sul punto il Tribunale di Bologna non ha più da pronunciarsi.

Si passerebbe, a questo punto, alla ulteriore eccezione di prescrizione. Peraltro, deve considerarsi che, pur avendo precisato le conclusioni come sopra descritto, la convenuta, a fianco dell'eccezione di difetto di giurisdizione, sviluppa anche una eccezione di improponibilità e/o improcedibilità convenzionale dell'azione, che deve ritenersi, vista l'ampiezza delle argomentazioni a essa pertinenti anche in sede di difese conclusive, eccezione mai abbandonata. Con l'art. 77/4 del Trattato di Pace 10/2/1947, adduce la convenuta, l'Italia "rinuncia, a suo nome ed a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi



domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell'8.5.1945" salva un'eccezione qui non rilevante. Invoca inoltre la convenuta la Convenzione da essa sottoscritta con l'Italia il 2/6/1961 a Bonn (cfr. d.p.r. 1962/1263 che la rese esecutiva) che doveva sanare ogni dubbio in ordine all'art. 77 cit. del Trattato di pace, originato dal fatto che la convenuta del Trattato di pace non era parte: il che appunto rendeva contestabile la sua applicazione nei rapporti bilaterali Germania-Italia. L'art. 2 dell'Accordo di Bonn, dunque, stabilisce che l'Italia dichiara "definite tutte le rivendicazioni e richieste" sue o di persone fisiche o giuridiche italiane "ancora pendenti" nei confronti della R.F.T. o di persone fisiche o giuridiche tedesche "derivanti da diritti o ragioni sorti" tra il 1/9/1939 e l'8/5/1945. La lettura della convenuta, nel senso che tali accordi internazionali "coprivano" tutte le possibili pretese di cittadini italiani, che avessero fondamento negli eventi della Seconda Guerra Mondiale, nei confronti della Germania e dei suoi cittadini e/o persone giuridiche - a parte ogni considerazione sul fatto che lo Stato avesse il potere di rinunciare a diritti non puramente o unicamente patrimoniali, per così dire, dei suoi cittadini (rectius, sudditi in una siffatta impostazione) nonché sul fatto che il Trattato di pace non era stato stipulato con chi ora lo farebbe valere - non appare convincente, dal momento che in entrambe le clausole invocate si pone come identificante criterio l'attuale pendenza di tali pretese. Si tratta, secondo una lettura di



buona fede, di un'inequivoca limitazione delle pretese rilevanti ai fini di ciascuno dei due trattati, e tale circoscrizione cronologica ne impedisce la pertinenza con la causa in esame.

Passando dunque effettivamente alla eccezione di prescrizione, deve darsi atto che la nota S.U. 2004/5044 ha chiarito che il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana, principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, è proprio a livello di diritto internazionale tutelato perché sussistono norme consuetudinarie che fanno sì che le lesioni di tali diritti siano qualificabili "crimini internazionali"; l'asserto è stato emanato proprio per una fattispecie affine alla presente, avendo infatti le Sezioni Unite affermato che nel caso in cui un cittadino italiano lamenti di essere stato catturato in Italia "a seguito dell'occupazione nazista...e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria", la deportazione e l'assoggettamento ai lavori forzati "devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale". E il diritto consuetudinario internazionale è operativo nell'ordinamento italiano ex art. 10 Cost.: ancora sul caso specifico, invero, le Sezioni Unite citate hanno espressamente affermato che "le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali, e che





configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui" (rilievo contrastante con le argomentazioni di Trib. La Spezia 16/10/2008 e Trib. Arezzo 12/4/2007). Dunque, gli illeciti prospettati dall'attore (cattura, deportazione, lavori forzati) sono sia illeciti internazionali, sia illeciti civili secondo il diritto interno italiano (e non è discutibile l'applicazione del diritto interno italiano come scelta attorea, visto il complesso delle sue pretese e difese, a partire dall'avvenimento in Italia della cattura), la cui natura di illecito è mutuata, traslata dall'illecito internazionale (analogamente a quanto accade quando si chiede il risarcimento civile dei danni scaturiti da un illecito secondo il diritto penale interno, che assume così anche rilevanza quale illecito civile: cfr. p.es.art. 2947/3 c.c.). Ora, la convenuta eccepisce la prescrizione, prospettandola (invoca l'art. 62 l. 1995/218, per cui "la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento" potendo comunque il danneggiato "chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno") sia secondo il diritto penale tedesco (per atti illeciti triennale) sia secondo quello italiano (non essendo "i fatti posti alla base della richiesta attorea di risarcimento danni... puniti nel nostro c.p. con la pena dell'ergastolo" non sarebbero quindi



imprescrittibili). Come già accennato più sopra, non appare seriamente discutibile che l'attore abbia scelto il diritto del luogo dove avvenne il fatto da cui sono scaturiti i danni, cioè la cattura. Non può quindi che applicarsi, per l'eventuale prescrizione, l'art. 2947 c.c. per cui, com'è noto, "se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile". L'eccezione viene, come si è visto, fondata sul "nostro c.p." che non prevede l'ergastolo (cfr. conclusionale della convenuta, pag. 28) e dunque in sostanza sull'art. 157 c.p.. Ma la convenuta qui incorre in una soluzione di continuità del suo ragionamento: come infatti si è visto, il fatto è qualificabile quale crimine internazionale, e pertanto non è applicabile il diritto penale interno; il già citato art. 62 l. 1995/218 riguarda ovviamente la disciplina della responsabilità civile derivante dal fatto, per questo riconducendolo a un diritto interno di cui dà il criterio di identificazione, ma non trasforma in illecito penale interno quello che è un crimine di diritto consuetudinario internazionale (né potrebbe, visto il rango costituzionale apportato a quest'ultimo dall'art. 10 Cost.). L'art. 2947/3 c.c. vale, pertanto, nella fattispecie nel senso che se l'illecito civile è anche un illecito penale secondo un altro ordinamento – qui il diritto internazionale, introdotto nel nostro dall'art. 10 Cost. cit. – il termine prescrizione, se più lungo, previsto per esso da tale ordinamento sostituisce il quinquennio dell'art. 2947/1 c.c.. Nel



caso di specie, pertanto, l'eccezione di prescrizione doveva fondarsi sul decorso del termine prescrizionale dell'ordinamento internazionale. Sostiene, poi, la difesa della convenuta che i crimini di guerra non sono, secondo il diritto consuetudinario applicabile, imprescrittibili. Tuttavia, non adduce alcun termine di prescrizione previsto dal diritto consuetudinario per tali illeciti. Si potrebbe obiettare che, allora, dovrebbe valere l'art. 2947/1 c.c.. Ciò non è fondato per due motivi: anzitutto, che l'eccezione di prescrizione è eccezione in senso stretto, per cui deve essere sollevata compiutamente dalla parte, non potendo essere "integrata" (cfr. art. 112 c.p.c.) dal giudice. Nel caso di specie, l'eccezione, come si è visto, è stata formulata in rapporto alla qualificazione dell'illecito secondo il codice penale tedesco o italiano, e, dunque, ex art. 2947/3 c.c. in tal senso; non appare invece formulata compiutamente quale illecito civile con prescrizione più lunga di quella del corrispondente illecito penale. Anche se potesse superarsi questo profilo, poi, non si può non osservare che se, come affermato dalle S.U. 2004/5044, "il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale" al punto da comprimere e prevalere su altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati cui si collega l'ordinario esonero di uno Stato dalla giurisdizione civile di un altro (dal superamento di tale principio per sub-valenza, infatti,



la Suprema Corte ha dedotto in fattispecie come quella in esame la sussistenza della giurisdizione italiana verso la Germania), sarebbe del tutto incongruo ritenere che crimini violanti diritti di una tale fondamentale incidenza abbiano una prescrizione inferiore a cinque anni; in realtà, l'ordinamento internazionale, nelle sue consuetudini, non prevede per essi alcun termine di prescrizione, il che significa che li qualifica perseguibili senza che mai cada "l'allarme sociale" internazionale che da tali lesioni dei diritti primari scaturisce (e che è la più che nota ratio della prescrizione). Vale a dire, non ritrovandosi nelle consuetudini dei limiti temporali al rilievo di tali lesioni, si è di fronte a una imprescrittibilità, del tutto logica e consona al "peso" del principio che la loro persecuzione implica.

L'eccezione di prescrizione va dunque disattesa, essendo non condivisibile l'impostazione per cui l'imprescrittibilità non risulterebbe dall'ordinamento internazionale; e oltre a quanto si è sopra osservato sulla base, si ripete, di S.U. 2004/5044, si rileva infine ad abundantiam che sul piano processuale capovolge l'ordinaria e corretta struttura: chi eccepisce la prescrizione deve dimostrarla come prevista e in quali specifici termini, mentre tale impostazione fa sì che debba essere dimostrata l'imprescrittibilità. In forza, poi, del canone *jura novit curia* – nei limiti in cui può sovvenire in una eccezione in senso stretto – la prescrizione, si ripete, non risulta prevista in alcun termine dallo *jus gentium* per i crimini di cui si tratta; e del tutto inconferente



con questo dato è ogni riferimento a una pretesa carenza di obbligo di perseguire tali crimini (Trib. La Spezia 16/10/2008, cit.; sarebbero invece per l'imprescrittibilità Trib. Mil. La Spezia 12/2/2007, Nordhorn, e Trib. Mil. Roma 22/7/97, Priebke; quest'ultimo – si nota ormai del tutto ad abundantiam – espressamente rileva che “il principio dell'ordinamento internazionale sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra che siano anche crimini contro l'umanità va recepito nel nostro ordinamento attraverso l'art. 10 comma 1 Cost”).

Ulteriore conseguenza di quanto si è fin qui rilevato è la immediata soluzione del rapporto di manleva, fondato sugli stessi asserti fatti valere nel rapporto principale in termini di improponibilità e accertati come infondati. Poiché, come si è visto, sia il Trattato di Pace sia l'Accordo di Bonn del 1961 non contemplano la regiudicanda in atto, infondata è pure la pretesa di manleva della convenuta rispetto alla chiamata, assorbito ogni altro profilo (anche di prescrizione ex art. 2946 c.c.).

Riguardo, invece, al rapporto principale, occorre scendere al merito, allo scopo dovendosi dar sfogo all'istruttoria, come da separata ordinanza.

Per il rapporto processuale definito, le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.



1. dichiara proponibili le domande attoree;
2. respinge l'eccezione di prescrizione a esse relativa;
3. respinge ogni domanda di manleva tra chiamante e chiamato;
4. condanna il chiamante a rifondere al chiamato le spese di causa, che liquida in € 5712, oltre le spese prenotate e prenotande a debito;
5. rimette in istruttoria la causa relativamente al solo rapporto principale.

Bologna, 19 novembre 2009

Il Giudice  
Dr. Chiara Graziosi

**Tribunale di Bologna**  
D. ...  
C. ...  
11 GEN. 2010



A out  
cert. stat.  
art. 14  
18 GEN